

OGGETTO: Legge Regionale 22 luglio 2002 n.21. Approvazione delle domande inviate nell'anno 2010 dai Lavoratori Socialmente Utili per il contributo per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 22 luglio 2002 n.21.

IL DIRETTORE VICARIO DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE E LAVORO

Su proposta del Dirigente dell'Area DB 05 /12

VISTO il d.lgs.1 dicembre 1997, n.468 che disciplina l'istituto dei Lavori Socialmente Utili;

VISTO il d.lgs.n.81/2000 recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili;

VISTO il d.lgs.23 dicembre 1997, n.469 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavori Socialmente Utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO l'art.7 del succitato d.lgs.81/2000 che regolamenta la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

VISTA la legge regionale 22 luglio 2002 n.21 "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro";

VISTO l'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale 22 luglio 2002 n.21 che prevede, limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs.81/2000, la concessione da parte della Regione di un contributo "una tantum" per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili;

VISTA la DGR n.352/2011, nella quale si prevede l'aumento del contributo per la fuoriuscita volontaria dal bacino dei LSU, da € 30.000,00 ad € 35.000,00 anche per coloro che hanno presentato la domanda nell'anno 2010;

PRESO ATTO che, in base alle risultanze delle istruttorie effettuate, ai sensi della legge regionale 22 luglio 2002 n. 21 relativa alla richieste di corresponsione del succitato "contributo," è stato compilato l'elenco allegato A) che si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, nel quale sono presenti gli Enti utilizzatori ai quali verranno erogate le somme che gli stessi ripartiranno fra i Lavoratori Socialmente Utili a loro carico, che hanno prodotto domanda di dimissioni volontarie, durante l'anno 2010;

CONSIDERATO che la decisione di erogare le somme agli enti utilizzatori degli LSU dimissionari volontari, è stata assunta per ridurre l'ingente numero dei mandati di pagamento altrimenti destinato a ciascun soggetto beneficiario;

RITENUTO che i sopracitati Enti utilizzatori erogheranno ai soggetti beneficiari il contributo per la fuoriuscita volontaria attraverso mandati al lordo degli oneri fiscali ove dovuti;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di dare risposta ai soggetti che hanno positivamente contribuito, tramite la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili, alla sensibile riduzione del "bacino" dei LSU del Lazio;

CONSIDERATO il Decreto del Ministero del lavoro n. 315/111/2011 che prevede il contributo di € 25.000.000,00 (approvazione convenzione straordinaria LSU, inviata con nota del Ministero del tesoro prot. 14700/12952 dell'8.08.2011, ricevuta dal Bilancio regionale il 09.08.2011);

RILEVATO che, il numero dei fuoriusciti volontari dalle attività socialmente utili, nel corso dell'anno 2010, per i quali è possibile prevedere l'erogazione del "contributo" in argomento è di 83 unità ;

CONSIDERATO che, come specificato nell'allegato A), il numero degli Enti Utilizzatori ai quali verrà erogato l'importo relativo alla prima tranche del contributo da distribuire ai relativi LSU dimissionari volontari in carico presso ciascuno degli stessi risale a 42.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:

1. Di approvare le domande inviate nell'anno 2010 per il contributo per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 22 luglio 2002 n. 21, e l'allegato elenco degli enti utilizzatori aventi in carico i LSU beneficiari del sopracitato contributo.
2. Di pubblicare la presente determinazione, con il relativo allegato A) sul sito della Regione Lazio: www.portalavoro.regione.lazio.it. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati , che potranno esperire, avverso il provvedimento, i gravami previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L.) .

**IL DIRETTORE VICARIO
DELLA DIREZIONE REGIONALE
FORMAZIONE E LAVORO
BRUNELLO CAPRIOLO**



COMUNI PER
DIMISSIONARI 2010.